



# Ministero della Transizione Ecologica

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Sottocommissione VIA

\* \* \*

**Parere n. 456 del 28 marzo 2022**

<b>Progetto:</b>	<b>Verifica di ottemperanza in Corso d'Opera alla Prescrizione A.53 del DM n. 223 dell'11.09.2014 come modificato dal DM n.72 del 16.04.2015</b>  <b>ID_VIP: 6238</b>
<b>Proponente:</b>	<b>TRANS ADRIATIC PIPELINE AG ITALIA</b>

## La Sottocommissione VIA

**RICHIAMATA** la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il d.lgs. n. 152 del 03/04/2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), e ss.mm.ii.;
- Decreti del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 241 del 20/08/2019 di nomina dei Componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e n. 7 del 10/01/2020 di nomina del Presidente della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, dei Coordinatori delle Sottocommissioni Via e Vas e dei Commissari componenti delle Sottocommissioni medesime, come modificati con Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 238 del 24/11/2020 e con Decreto del Ministro per la Transizione Ecologica n. 11 del 13 gennaio 2022.

**CONSIDERATO** che:

- ai dati e alle affermazioni forniti dal Proponente occorre riconoscere la veridicità dovuta in applicazione dei principi della collaborazione e della buona fede che devono improntare i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 1, comma 1 bis della l. 241/90, fatte salve in ogni caso le conseguenze di legge in caso di dichiarazioni mendaci.

**PREMESSO** che:

- con DM n. 223 dell’11 settembre 2014, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha espresso parere positivo di compatibilità ambientale del progetto riguardante il tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato “*Trans Adriatic Pipeline*” (TAP), proposto dalla società Trans Adriatic Pipeline - AG Italia (TAP-AG), subordinatamente al rispetto di 58 Condizioni Ambientali stabilite dalla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS (nel seguito *Commissione*) e di 8 Condizioni Ambientali indicate dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, rispettivamente riportate nelle sezioni A e B del DM 223 dell’11 settembre 2014;
- con DM n. 72 del 16 aprile 2015, sulla base di una complessa istruttoria condotta con il coinvolgimento dell’Avvocatura dello Stato e dei Ministeri dell’Interno e dello Sviluppo Economico, il DM 223 dell’11 settembre 2014 è stato modificato, sancendo il superamento della Condizione Ambientale A.13, in base alla quale per la costruzione del Terminale di Ricezione del Gasdotto (cosiddetto *PRT*) si sarebbe dovuto provvedere all’acquisizione preventiva del Nulla Osta di Fattibilità. La suddetta Condizione Ambientale era stata inizialmente prevista in ossequio al principio di precauzione, ma è stato poi chiarito che il *PRT* è un impianto accessorio al sistema di rete e non può in alcun caso ricondursi alla definizione di “stabilimento” fornita dall’art. 3, comma 1 lett. a) del D. Lgs 334/99 e pertanto non è soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 334/99;
- con DM n. 258 del 10 settembre 2019 il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, a seguito dell’istanza formulata dal *Proponente* in data 3 aprile 2019, ha prorogato il termine di validità del DM n. 223 dell’11 settembre 2014 sino al 31 dicembre 2021;
- sulla scorta del Decreto 223/2014, con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 maggio 2015 è stata adottata l’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 52-quinquies D.P.R. n. 327/2001 per la costruzione e l’esercizio del TAP, i cui lavori sono stati avviati in data 13 aprile 2016;

- con decreto del 21 ottobre 2020 il Ministero dello Sviluppo Economico ha disposto la proroga sino al 31 marzo 2021 del termine per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'opera oggetto dell'Autorizzazione Unica;
- in data 17 novembre 2020 TAP-AG, con la nota prot. LT-TAPIT-ITG-01131, ha comunicato l'operatività dell'infrastruttura a partire dal 15 novembre 2020;
- in data 02 aprile 2021 TAP-AG ha dichiarato l'agibilità dell'opera con nota recepita al prot. SUAP del Comune di Melendugno N. REP\_PROV\_LE/LE-SUPRO/0024669 - Pratica n° 12318591000-25032021-1912, dichiarando altresì il completamento dei lavori di realizzazione dell'opera, comprensivi delle attività di ripristino dei luoghi, alla data del 31 marzo 2021;
- come definito all'art. 2 "Verifiche di Ottemperanza" del Decreto 223/2014, per la verifica di ottemperanza della **prescrizione n. A.53** il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato individuato quale **Autorità Competente** e la Regione PUGLIA è stata individuata quale **Ente Vigilante**;
- la **prescrizione n. A.53** prevede che *"In riferimento all'impiego di apparecchiature radiografiche per il collaudo delle saldature dovrà essere rispettato quanto previsto dal D.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare:*
  - a) *visto l'allegato IX del Decreto Legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato, redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza;*
  - b) *dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del D.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti;*
  - c) *la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;*
  - d) *dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate;*
  - e) *dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;*
  - f) *dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti";*
- con nota prot. LT-TAPIT-ITG-01213 del 14/06/2021, acquisita in data 22/06/2021 con prot. 67441/MATTM, la TAP AG ha presentato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i., **domanda per l'avvio della procedura** di verifica di ottemperanza della suddetta **Condizione Ambientale n. A.53** relativa al "corso d'opera" per le seguenti fasi:
  - Fase 2 "Costruzione del terminale di ricezione PRT"
  - Fase 3 "Posa delle condotte a terra"

- la Divisione, con nota prot. 2663/MATTM del 12/01/2022, acquisita dalla *Commissione* al prot. 129/CTVA del 12/01/2022, ha trasmesso la domanda sopra citata e la documentazione alla stessa allegata, meglio descritta infra. In particolare con la citata nota “*si chiede alla Regione Puglia di esaminare la documentazione fornita dal proponente e di esprimere eventuali considerazioni al riguardo entro un termine di trenta giorni a partire dalla data della presente. Trascorso tale termine, in coerenza con quanto indicato dall’art.28 del D.lgs. 152/2006, provvederà comunque la Commissione VIA*”.

**RILEVATO** che:

- la TAP è costituita (Figura 1) da una condotta sottomarina (tratto offshore) lunga circa 45 km, da una condotta interrata (tratto onshore) lunga circa 8 km e dal già introdotto PRT ubicato nel Comune di Melendugno, in provincia di Lecce. Il tratto offshore attraversa il Mare Adriatico, collegando la costa albanese all’approdo in Italia. Quest’ultimo è stato realizzato adottando la tecnologia del microtunneling, allo scopo di ridurre al minimo le interferenze con la fascia litoranea. Il tratto onshore si sviluppa interamente nell’ambito del territorio comunale di Melendugno, nella direzione est-ovest. Il PRT, punto finale del gasdotto TAP, costituisce la connessione con la rete italiana, esercitata da Snam Rete Gas S.p.A.




Figura 1 – Tracciato del TAP

**RILEVATO** altresì che:

- con parere n. 1973 del 29/01/2016, la CTVIA ha condiviso la proposta di TAP\_AG di provvedere alla costruzione dell’opera secondo la seguente successione di **Fasi** temporali:
  - **Fase 0.** Attività preparatorie (rimozione ulivi e realizzazione della strada di accesso all’area di cantiere del microtunnel);
  - **Fase 1.** Realizzazione del microtunnel:

- **Fase 1a.** Preparazione dell'area di cantiere a terra e scavo del pozzo di spinta;
- **Fase 1b.** Realizzazione del microtunnel con completamento delle attività di perforazione ed uscita del microtunnel a mare;
- **Fase 2.** Costruzione del PRT;
- **Fase 3.** Posa delle condotte a terra e a mare unitamente alle attività di collaudo idraulico.
- la verifica dell'ottemperanza delle Condizioni Ambientali assegnate all'opera è stata prevista secondo la stessa successione temporale appena sopra descritta, seguendo l'effettivo svolgimento delle attività di costruzione dell'opera.
- ai fini della verifica di ottemperanza alla Condizione Ambientale n. A.53 **per la Fase 2 “Costruzione del terminale di ricezione PRT” e Fase 3 “Posa delle condotte a terra”**, il *Proponente* ha trasmesso al MiTE:
  - il documento IPL00-C37021-200-F-TVP-0007, dal titolo *“Relazione Finale sulla Verifica di Ottemperanza in Corso d'Opera alla Prescrizione A.53 del D.M. N. 223 dell'11.09.2014 come modificato dal D.M. n.72 del 16.04.2015”*, articolato in una premessa, in una descrizione della Condizione Ambientale A.53 e in una descrizione delle attività eseguite ai fini dell'ottemperanza e altresì contenente i seguenti Allegati:
    - ALLEGATO 1a Lettera TAP prot. LT-TAPIT-ITSK-01579 del 18/01/2019 di attivazione della verifica di ottemperanza per la posa della condotta a terra.
    - ALLEGATO 1b Nota della Regione Puglia prot. 1560 del 12/02/2019 con la quale la Regione dichiara *“di riservarsi di addivenire alla predisposizione di quanto dovuto ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., solo all'esito del completamento gli avvenuti adempimenti previsti dalla prescrizione A.53 (adempimenti di competenza degli appaltatori)”*
    - ALLEGATO 1c Pec del Direttore Lavori alla Regione Puglia del 06/03/2019 con la quale richiede di voler includere anche il Committente (TAP AG Italia) nelle eventuali ulteriori comunicazioni della Regione.
    - ALLEGATO 2 Lettera TAP prot. LT-TAPIT-ITSK-01656 del 17/04/2019 di attivazione della verifica di ottemperanza per la realizzazione del PRT.
    - ALLEGATO 3 *“Comunicazione di detenzione e inizio lavori con sorgenti di radiazioni ionizzanti”* inviata dalla ORAT S.r.l. il 13/02/2019 con allegata relazione tecnica di radioprotezione.
    - ALLEGATO 4 Estratto del POS della ORAT S.r.l. il 13/02/2019.
    - ALLEGATO 5 *“Comunicazione di cantieri in cui sono previste tecnologie con impiego di radiazioni ionizzanti”* inviata dalla Control S.n.c. il 01/04/2019 con allegata relazione tecnica di radioprotezione.
    - ALLEGATO 6 Attestato di formazione/informazione specifica per il cantiere TAP (LE) della Control S.n.c.

**CONSIDERATO** che dalla documentazione presentata dal *Proponente* si evince che:

- A seguito delle operazioni di apertura pista e del successivo sfilamento delle tubazioni lungo l'area di passaggio, le tubazioni sono state saldate testa a testa, mediante saldatura ad arco elettrico con l'impiego di motosaldatrici a filo continuo o in alternativa ad elettrodo e comunque con procedimenti di saldatura manuali. Tutti i procedimenti adottati hanno la caratteristica comune di utilizzare, come materiale d'apporto, elettrodi di tungsteno per la prima passata, mentre per il riempimento e la finitura filo e/o elettrodo basico (a basso contenuto di idrogeno). Successivamente, tutte le saldature sono state sottoposte a controlli non distruttivi VT (Visual Test) per eliminare eventuali difetti visibili a occhio nudo e successivamente mediante l'utilizzo di tecniche radiografiche (RT) o ad ultrasuoni (UT) per rilevare tutti gli eventuali difetti presenti nel cuore della saldatura (in quanto non visibili a occhio nudo), prima del loro rivestimento e quindi della posa della condotta all'interno dello scavo. Soltanto alle saldature di giunzione con spessori superiore a 30mm, sono stati eseguiti dei Trattamenti Termici (PWHT), in modo da distendere il materiale ed evitare

difetti dovuti al ritiro del materiale durante la fase di raffreddamento del giunto stesso. In occasione dei predetti "PWHT", sono state sempre eseguite prove di durezza (HT), al fine di valutare le caratteristiche meccaniche dei materiali (quest'ultima parte solo per la parte relativa alla costruzione del terminale di ricezione PRT).

- La prescrizione non è applicabile alla Fase 3 "Posa della condotta a mare", in quanto a bordo della nave posatubi, Castoro Sei, non sono stati effettuati controlli radiografici delle saldature;
- Per la verifica di ottemperanza della A.53 **Lettera a):** *"visto l'allegato IX del Decreto Legislativo citato in riferimento alle sorgenti mobili utilizzate sul territorio ed in particolare quanto disposto al punto 7.2 comma b, prima dell'inizio di ogni attività delle apparecchiature indicate, dovrà essere data preventiva comunicazione (almeno 15 gg prima dell'inizio dell'impiego in un determinato ambito), agli organi di vigilanza territorialmente competenti; detta comunicazione dovrà contenere informazioni in merito al giorno, ora e luogo in cui inizieranno i lavori, la loro presunta durata, con allegata copia della relazione dell'Esperto Qualificato, redatta ai sensi degli artt. 61 e 80 dello stesso decreto legislativo, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza"*, medesime considerazioni sia per la Fase "Costruzione del terminale di ricezione PRT" che per la Fase 3 "Posa delle condotte a terra", ossia:
  - Come previsto dal punto 7.2 comma b) dell'allegato IX del D.lgs. 230/1995, prima dell'inizio delle attività di controllo delle saldature (mediante l'utilizzo di apparecchi radiografici), il proponente ha inviato agli organi di vigilanza territorialmente competenti (ASL, Ispettorato del lavoro, VVF e ARPA):
    - comunicazione di inizio attività;
    - copia della relazione dell'Esperto Qualificato, redatta ai sensi degli artt. 6 e 80 del D.lgs. 230/1995, con particolare riferimento alle norme tecniche, specifiche per il tipo di intervento, nonché alle procedure di emergenza.
- Per la verifica di ottemperanza della A.53 **Lettera b):** *"dovrà essere effettuata la comunicazione di cui all'art. 22 del D.lgs. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni alle autorità competenti"*, medesime considerazioni sia per la Fase "Costruzione del terminale di ricezione PRT" che per la Fase 3 "Posa delle condotte a terra", ossia:
  - le imprese subappaltatrici delle operazioni di controllo radiografico delle saldature hanno provveduto ad inoltrare la comunicazione di cui all'art. 22 del D.lgs. 230/1995 agli organi competenti mediante PEC del 13/02/2019 (allegato 3 alla relazione di ottemperanza) e del 01/04/2019 (quest'ultima relativa al controllo radiografico delle saldature del PRT-allegato 5). Alle comunicazioni di detenzione e inizio lavori con sorgenti di radiazioni ionizzanti è allegata altresì la relazione di radioprotezione.
- Per la verifica di ottemperanza della A.53 **Lettera c)** *la relazione preliminare dovrà essere integrata dall'esperto qualificato con l'indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e maggiore dettaglio tecnico della caratterizzazione della stessa;*  
**Lettera d)** *dovranno essere predisposte dall'esperto qualificato le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni; una copia di tali norme dovrà essere consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori ed in particolare nelle zone controllate"*
  - le imprese subappaltatrici delle operazioni di controllo radiografico delle saldature hanno provveduto ad inoltrare la comunicazione di cui all'art. 22 del D.lgs. 230/1995 agli organi competenti mediante PEC del 13/02/2019 (allegato 3 alla relazione di ottemperanza) e del 01/04/2019 (quest'ultima relativa al controllo radiografico delle saldature del PRT-allegato 5 alla relazione di ottemperanza). Alle comunicazioni di detenzione e inizio lavori con sorgenti di radiazioni ionizzanti sono allegate le relazioni di radioprotezione redatte ai sensi degli artt. 61 e 79 del D.lgs. 230/1995 e smi. In particolare:

- Per la relazione relativa alla Fase 3 *“Posa delle condotte a terra”*, la stessa è caratterizzata dalla realizzazione dei controlli radiografici non distruttivi di n. 35 saldature. Nel paragrafo 4 *“Individuazione e classificazione delle zone ove sussiste rischio da radiazioni”*, è contenuta l’indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e dettagli tecnici sulla caratterizzazione della stessa. All’interno di suddetto paragrafo, viene specificato che *“Trattandosi di impiego di sorgenti di radiazioni mobili da realizzarsi in svariate condizioni e legato alla ubicazione dei pezzi e/o degli impianti da sottoporre a controllo radiografico, la Z.C. (Zona Controllata) e la Z.S. (Zona Sorvegliata) non sono fisse”*. Si è proceduto ad analizzare i requisiti di classificazione delle zone adiacenti al punto di esecuzione del controllo non distruttivo con radiazioni ionizzanti, con riferimento ai parametri di sicurezza dati dal rischio di esposizione per i lavoratori (zona controllata e zona sorvegliata). I punti di esecuzione del controllo non distruttivo con radiazioni ionizzanti erano distribuiti in modo non fisso/statico (trattandosi di cantieri mobili) lungo il tracciato della condotta off-shore, la definizione della zona controllata e della zona sorvegliata per ciascun punto è stata definita sulla base del concetto di *“raggio di sicurezza”* applicato alla sorgente delle radiazioni. La delimitazione della zona classificata (data dall’insieme di zona controllata e zona sorvegliata) è stata pertanto definita come limite invalicabile distante almeno 7 metri dalla sorgente RX, per la definizione del quale limite è stato prescritto in fase di pianificazione l’uso di schermature in piombo di 3mm di spessore indossate dall’operatore (che lavora nella capannina dove avviene il controllo radiografico). Il paragrafo 8 della relazione *“Prescrizioni e norme comportamentali”*, illustra le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni.

- Per la relazione relativa alla Fase 2 *“Costruzione del terminale di ricezione PRT”*, i controlli radiografici non distruttivi sono stati effettuati sulle saldature dell’impianto di ricezione. Nel paragrafo 5 *“Classificazione delle zone”*, è contenuta l’indicazione dei criteri di valutazione della zona controllata e dettagli tecnici sulla caratterizzazione della stessa, in analogia con quanto effettuato per la Fase 3. Il paragrafo 7 della relazione *“Prescrizioni e norme comportamentali”*, illustra le norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni.

Le succitate relazioni tecniche di radioprotezione, come dichiarato dal Proponente, sono parte integrante del Piano Operativo di Sicurezza, disponibili in cantiere per la consultazione.

- Per la verifica di ottemperanza della A.53 Lettera e) ***“dovranno essere predisposte dall’esperto qualificato le norme di utilizzo e, nell’ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, dovranno essere edotti i lavoratori in relazione alle mansioni cui sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione;***

- Prima di iniziare ad eseguire i controlli radiografici, gli operatori sono stati edotti circa i rischi specifici connessi al tipo di attività, le norme di protezione sanitaria e le conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di radioprotezione. A tal proposito il Proponente ha fornito le evidenze di quanto dichiarato, allegando alla relazione della verifica di ottemperanza un estratto del POS (Piano Operativo di Sicurezza) con l’indicazione dei contenuti del corso di formazione per il personale impiegato



nell'esecuzione dei controlli non distruttivi (allegato 4), e la Dichiarazione di avvenuta formazione dei lavoratori (allegato 6).

- Per la verifica di ottemperanza della A.53 Lettera f) ***“dovranno essere apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona e la natura delle sorgenti ed i relativi tipi di rischio e dovrà essere indicata mediante appositi contrassegni la sorgente di radiazioni ionizzanti”***

- Le operazioni di controllo delle saldature sono sempre avvenute all'interno dell'area di cantiere, recintata ed interdetta al personale non addetto ai lavori; durante l'esecuzione dei controlli radiografici delle saldature, sono state apposte segnalazioni e l'accesso alla zona classificata è stato consentito esclusivamente al personale classificato



Figura 2 - Segnalazione indicante il tipo di zona durante l'esecuzione del controllo delle saldature

**VALUTATO** che:

- il **Proponente** ha presentato istanza di verifica di ottemperanza per la **Condizione Ambientale n. A.53 del DM n. 223 dell'11 settembre 2014**, in riferimento al “corso d'opera” per le seguenti fasi:
  - Fase 2 “Costruzione del terminale di ricezione PRT”
  - Fase 3 “Posa delle condotte a terra”
- l'art. 2 del sopracitato Decreto indica il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale Autorità Competente e Regione Puglia quale Ente Vigilante per la verifica di ottemperanza della prescrizione n. A.53;
- non risultano agli atti della *Commissione* le determinazioni di competenza della Regione Puglia;

#### **la Sottocommissione VIA**

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportati quale motivazione del presente parere

**esprime il seguente**

#### **MOTIVATO PARERE**



In assenza di diversi rilievi di competenza della Regione Puglia, e fatte salve le relative attribuzioni, sulla base della documentazione istruita, la Condizione Ambientale A.53 del DM n. 223 dell'11 settembre 2014 per le

- Fase 2 “Costruzione del terminale di ricezione PRT”
- Fase 3 “Posa delle condotte a terra”

relativa al progetto del tratto italiano del gasdotto marino e terrestre denominato *Trans Adriatic Pipeline*, proposto dalla società *Trans Adriatic Pipeline - AG Italia*, **risulta ottemperata.**

**La Coordinatrice della Sottocommissione VIA**  
**Avv. Paola Brambilla**